

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 4 maggio 1954, relativo alla modificazione
di alcuni articoli della legge notarile

(del 28 dicembre 1954)

La Vostra Commissione ha esaminato il messaggio suindicato relativo alla mozione presentata nella seduta del 29 ottobre 1953 del Gran Consiglio, dall'on. F. Borella e confirmatari e tendente in particolare all'inserimento nella legge ed al riconoscimento quindi, dell'Ordine dei notai.

Tale Ordine si è costituito, per un sentito bisogno di questa categoria di professionisti, alcuni anni or sono, per iniziativa di parecchi notai delle varie regioni del Cantone, ma esso non ha a tutt'oggi alcuna veste giuridica, così e come invece si verifica per l'Ordine degli avvocati.

La Commissione ritiene che la mozione dell'on. Borella debba, in linea di principio, essere accolta e consente in massima nella formulazione giuridica di cui al messaggio governativo con la proposta di legge che l'accompagna.

Tuttavia la Commissione ritiene di dover proporre a questo Gran Consiglio alcune modificazioni al progetto in esame per le ragioni che andremo esponendo.

1. Sia la mozione Borella, sia il messaggio del Consiglio di Stato, ci pare non diano un carattere sufficientemente esplicito al fatto della costituzione dell'Ordine dei notai e all'obbligatorietà per gli esercenti questa funzione di farne parte, norme che abbiamo ritenuto di dover inserire, non in qualche parte della legge, ma sotto il capitolo delle disposizioni d'ordine generale. Sancito questo principio, si tratta ora di vedere quali altre norme debbano essere, o aggiunte alla legge esistente, o integrate in quelle che già fanno stato.
2. La Commissione aveva in un primo tempo ritenuto di dover prevedere una norma speciale in aggiunta all'art. 22 della legge per la quale il mancato pagamento dei contributi annui all'Ordine dei notai abbia a comportare anche la cessazione del notariato. Fermo stando tale concetto, ci pare tuttavia di dover soprassedere ad una norma specifica in tale senso, in quanto, stabilita l'obbligatorietà del pagamento dei contributi annui oltre che della iscrizione all'albo, ne consegue che chi, a norma dello statuto da stabilirsi dell'Ordine, contravviene a tali precetti viene, per il fatto stesso della legge nel suo art. 6 bis, a dover essere stralciato dall'Ordine e quindi inibito ad esercitare la professione.
3. Agli art. 30, 52 cpv. 1 § 1, 113 e 114 vengono conferite determinate competenze sin qui spettanti al Tribunale d'Appello a quest'ultimo e, rispettivamente ed a seconda dei casi, anche al Consiglio di disciplina notarile, mentre che le competenze degli art. 76, 88, 92 e 109 vengono, secondo la proposta governativa, deferite completamente al Consiglio di disciplina notarile.
4. L'art. 103 subisce una nuova redazione nel senso che da un lato viene stabilito essere competenza del Tribunale d'appello l'accertare la cessazione dell'esercizio della professione, mentre dall'altro le competenze allo stesso spettanti in materia penale a dipendenza dell'esercizio della professione vengono stralciate per trovare migliore usbergo in altre norme di legge ed in particolare

5. nel nuovo art. 110 bis il quale regola le competenze del Consiglio di disciplina notarile per le lesioni d'ordine professionale commesse dai notai.
6. Sia l'art. 110 bis come l'art. 110 ter hanno subito sostanziali modificazioni nel senso che il Consiglio di disciplina notarile sia avantutto costituito, in analogia al Consiglio di disciplina della professione forense, di quattro anzichè di cinque membri e dall'altro lato, nel senso che esso sia costituito da due magistrati dell'Ordine giudiziario nominati dal Tribunale d'appello e non, come previsto dal messaggio governativo dal presidente e dal vice presidente della nostra alta Corte.
Con una recente novella legislativa abbiamo infatti stabilito il concetto del turno nelle funzioni presidenziali del Tribunale d'appello, ciò che comporterebbe anche un continuo mutamento di persone nel Consiglio di disciplina notarile, se di esso ne facesse parte, in virtù della sua carica, il presidente dello stesso Tribunale d'appello.
Con la designazione di «magistrato» riteniamo invece di poter dare la facoltà all'organo designante di chiamare a far parte del Consiglio di disciplina notarile in particolare i magistrati esercenti la funzione di ispettore dei notai e d'altro lato ed eventualmente anche altri magistrati che non siano necessariamente giudici d'appello. Tale impostazione ci ha indotti ad una sostanziale modifica anche della norma relativa alla sostituzione in caso di ricusa dei componenti il Consiglio di disciplina notarile.
7. All'art. 111 abbiamo ritenuto opportuno disgiungere il concetto della sospensione da quello della proposta di revoca dell'esercizio del notariato, aderendo alla proposta governativa di conferire determinate competenze al Consiglio di disciplina notarile anzichè al Tribunale d'appello.
8. L'art. 7 del progetto governativo, con i nuovi art. 114 bis e 114 ter viene pertanto a cadere, fermi stanti invece con una nuova numerazione, gli art. 8, 9 e 10.

Per maggiore chiarezza riteniamo di allegare alla presente un nuovo testo completo delle norme legislative che sottoponiamo alla Vostra cortese approvazione.

Per la Commissione della Legislazione :

W. Riva, relatore

Agustoni — Bernasconi — Borella F. —
Lafranchi — Maderni — Pellegrini P.
— Perucchini — Stefani — Zorzi

Disegno di

LEGGE

che modifica quella sul notariato del 20 febbraio 1940
(creazione dell'Ordine dei notai)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 maggio 1954 n. 489 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Alla legge del 20 febbraio 1940 sul notariato, è aggiunto il seguente nuovo art. 6 bis:

« Art. 6 bis. — I notai costituiscono l'Ordine dei notai il cui statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

L'assemblea dell'Ordine fissa il contributo annuo dovuto dai suoi membri.

L'albo dei notai è tenuto a giorno a cura del Tribunale d'appello, che ne rimette un esemplare agli Uffici giudiziari e dei registri, comunicando loro ogni variazione ».

Art. 2.

L'art. 22 della legge sul notariato è modificato come segue:

Art. 22. — La cifra 7 è così completata:

« 7) quando sia stato revocato dal Tribunale d'appello, su proposta del Consiglio di disciplina ».

All'articolo è aggiunto un capoverso del seguente tenore:

« Spetta al Tribunale d'appello accertare d'ufficio la cessazione dell'esercizio del notariato quando esistono i motivi indicati nel presente articolo. Il decreto sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale ».

Art. 3.

L'art. 23 della legge sul notariato è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 23. — Il notaio può instare presso il Tribunale d'appello direttamente o tramite il Consiglio di disciplina notarile, se la revoca venne decretata su proposta di questo organo, per essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni, quando siano scomparse le cause che hanno determinata la cessazione, provando che non è dovuta a grave colpa o negligenza e che egli ha recuperati i requisiti dell'art. 10 per la sua nomina e dando nello stesso tempo ragionevole affidamento circa la capacità ad adempiere i suoi doveri e ad esercitare correttamente la funzione di notaio ».

Art. 4.

Agli articoli 30, 52 § 1, 113 e 114 dopo le parole « Tribunale d'appello » si aggiunge « rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile », volgendo poi la frase al plurale.

Art. 5

Negli art. 76, 88, 92) 109, della legge sul notariato e nell'art. 24 cpv. 3 della legge sulla tariffa notarile, l'espressione « Tribunale d'appello » è sostituita con « Consiglio di disciplina notarile ».

Art. 6.

L'art. 103 della legge sul notariato è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 103. — Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sopra i notai e gli archivi notarili, pratica la visita e le ispezioni annuali a mezzo di uno o più ispettori designati fra i suoi membri, detta le norme regolamentari del caso, dà le direttive in caso di dubbia interpretazione della legge, stabilisce i formulari. Inoltre, accerta la cessazione dell'esercizio della professione ».

Art. 7.

Alla legge sul notariato viene aggiunto un nuovo art. 109 bis :

« Art. 109 bis. — La medesima procedura dell'art. 109 è applicabile alla dichiarazione di esecutività dei contributi annui dovuti all'Ordine dai suoi membri ».

Art. 8.

Alla legge sul notariato sono aggiunti i seguenti art. 110 bis e 110 ter.

« Art. 110 bis. — Il Consiglio di disciplina notarile si compone di due magistrati dell'Ordine giudiziario nominati dal Tribunale d'appello e di due notai designati dall'Ordine dei notai.

Il Consiglio di disciplina :

- a) reprime in via disciplinare gli abusi e le mancanze dei notai nell'esercizio della loro professione, sotto riserva di ogni altra azione sia civile sia penale;
- b) decide i reclami circa le parcelle notarili, ai sensi dell'art. 24 della legge sulla tariffa notarile;
- c) segnala d'ufficio al magistrato competente i notai ritenuti autori di atti contrari alla legge nell'esercizio della loro professione ».

« Art. 110 ter. — Il Consiglio di disciplina notarile è presieduto da un magistrato nominato dal Tribunale d'appello. Esso nomina un vice-presidente che deve essere un notaio.

In mancanza di uno o più membri, il Consiglio si completa a cura del presidente, con un magistrato ove si tratti di sostituire un magistrato ed un notaio ove si tratti di sostituire un rappresentante dell'Ordine dei notai. Tale completazione, nei casi di ricusa, di autoricusa o d'impedimento per altri motivi del presidente del Consiglio, sarà fatta a cura del vice-presidente.

I membri del Consiglio di disciplina notarile possono essere ricusati per le cause previste dall'art. 126 del Codice di procedura civile.

La cognizione dei motivi di ricusa spetta al Consiglio stesso, composto dei membri non ricusati e dei supplenti, scelti in conformità del cpv. 2.

Se è ricusato l'intero Consiglio di disciplina notarile, il Consiglio di Stato ne costituisce uno straordinario sorteggiando due magistrati dell'Ordine giudiziario e due notai.

Le ricuse debbono essere proposte con istanza motivata in conformità dell'art. 128 Codice di procedura civile. Il relativo giudizio viene pronunciato con la massima celerità ed inappellabilmente, senza obbligo di sentire oralmente il notaio o le parti in contraddittorio.

Art. 9.

L'art. 111 della legge sul notariato è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 111. — Il Consiglio di disciplina notarile, d'ufficio o su rapporto del Consiglio dell'Ordine dei notai, dell'ispettore, delle Autorità federali e cantonali, e di qualunque altra persona interessata, applica le seguenti pene disciplinari, secondo la gravità della colpa e le conseguenze possibili :

- a) l'ammonizione;
- b) l'ammenda sino a Fr. 500,—;
- c) la sospensione dall'esercizio sino ad un anno;
- d) la proposta al Tribunale d'appello di revoca dall'esercizio.

Di ogni pena disciplinare applicata sarà data comunicazione al Tribunale d'appello. E' in facoltà del Consiglio di disciplina di ordinare la pubblicazione delle sue decisioni nel Foglio ufficiale. La pubblicazione delle decisioni di sospensione o di revoca dall'esercizio è obbligatoria ».

Art. 10.

Le procedure disciplinari in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo la procedura prevista anteriormente.

Art. 11.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il testo unico della legge notarile, con la facoltà di variare la numerazione dei titoli e degli articoli.

Art. 12.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

NO

E DELL'ECONOMIA

di cattura

Disposizioni
finali

Art. 8 Per quanto non esplicita
Convenzione per la pesca nelle acque
to.

